

Causa C-438/05

International Transport Workers' Federation

e

Finnish Seamen's Union

contro

Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division)]

«Trasporti marittimi — Diritto di stabilimento — Diritti fondamentali — Obiettivi della politica sociale comunitaria — Azione collettiva di un'organizzazione sindacale contro un'impresa privata — Contratto collettivo in grado di dissuadere un'impresa dal registrare una nave con la bandiera di un altro Stato membro»

Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 23 maggio
2007 I - 10784
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 dicembre 2007 I - 10806

Massime della sentenza

1. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione*
(Art. 43 CE)
2. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Diritto di intraprendere un'azione collettiva — Conciliazione con le esigenze inerenti alle libertà fondamentali garantite dal Trattato*
(Art. 43 CE)
3. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae*
(Art. 43 CE)
4. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Azione collettiva intrapresa da un sindacato al fine di indurre un'impresa privata a stipulare un contratto collettivo di lavoro*
(Art. 43 CE)

1. L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale articolo un'azione collettiva intrapresa da un sindacato o da un raggruppamento di sindacati nei confronti di un'impresa privata al fine di indurre quest'ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall'avvalersi della libertà di stabilimento.

lavoro autonomo e le prestazioni di servizi. Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati membri sono disciplinate sia mediante disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi o adottati da soggetti privati, una limitazione dei divieti previsti dall'articolo suddetto agli atti delle autorità pubbliche rischierebbe di creare inuguaglianze nell'applicazione degli stessi.

Infatti, l'art. 43 CE non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, il

Posto che l'organizzazione di azioni collettive da parte dei sindacati dei lavoratori ricade nell'autonomia giuridica di cui tali enti, che non sono di

diritto pubblico, dispongono grazie alla libertà sindacale loro riconosciuta, in particolare, dal diritto nazionale, e che tali azioni collettive sono inscindibilmente connesse al contratto collettivo del quale i sindacati perseguono la conclusione, queste azioni collettive rientrano, in linea di principio, nell'ambito applicativo dell'art. 43 CE.

Se dunque è vero che il summenzionato diritto, ivi compreso il diritto di sciopero, deve essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto, rimane però il fatto che il suo esercizio può essere sottoposto a talune restrizioni. Infatti, come riaffermato dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tale diritto è tutelato conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

(v. punti 33-37, 55, dispositivo 1)

2. Il diritto di intraprendere un'azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, è riconosciuto sia da svariati strumenti internazionali ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, come la Carta sociale europea, peraltro esplicitamente menzionata all'art. 136 CE, e la convenzione n. 87, adottata nel 1948 dall'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa alla libertà sindacale e alla tutela del diritto sindacale, sia da strumenti elaborati dai citati Stati membri a livello comunitario o nell'ambito dell'Unione europea, come la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989, a sua volta ricordata all'art. 136 CE, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tale proposito, sebbene la tutela dei diritti fondamentali rappresenti un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, l'esercizio dei diritti suddetti non esula dall'ambito applicativo delle disposizioni del Trattato e deve essere conciliato con le esigenze relative ai diritti tutelati dal Trattato stesso, oltre che conforme al principio di proporzionalità.

Ne consegue che il carattere fondamentale del diritto di intraprendere un'azione collettiva non è tale da escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 43 CE un'azione collettiva di

questo tipo, intrapresa nei confronti di un'impresa al fine di indurre quest'ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall'avvalersi della libertà di stabilimento.

obblighi così precisati. Oltre a ciò, il divieto di violare una libertà fondamentale prevista da una disposizione del Trattato di natura imperativa vale in particolare per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato.

(v. punti 43-47)

(v. punti 57-58, 66, dispositivo 2)

3. L'art. 43 CE è idoneo a conferire a un'impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un'associazione di sindacati.

4. L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive finalizzate a indurre un'impresa privata stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro costituiscono restrizioni ai sensi dell'articolo in parola.

Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle barriere di origine statale potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica. Inoltre, la circostanza che determinate disposizioni del Trattato si rivolgano formalmente agli Stati membri non esclude che, al tempo stesso, vengano attribuiti diritti ai singoli interessati all'osservanza degli

Infatti, un'azione collettiva siffatta ha l'effetto di scoraggiare, se non addirittura di vanificare, l'esercizio da parte di un'impresa della sua libertà di stabilimento, poiché essa impedisce a quest'ultima di beneficiare, nello Stato membro ospitante, del medesimo trattamento degli altri operatori economici stabiliti in tale Stato. Del pari, un'azione

collettiva del genere, mirante a impedire agli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini i proprietari effettivi di tali navi, deve essere considerata quantomeno in grado di limitare l'esercizio, da parte di un'impresa, della sua libertà di stabilimento.

Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vanno al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.

(v. punti 72-74, 90, dispositivo 3)